

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1347

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

di concerto col Ministro per le politiche europee

(BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2007

**Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento
all'energia da fonti rinnovabili**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene sulla disciplina prevista dai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), al fine di dare corretta attuazione agli obblighi comunitari in materia di finanziamenti all'energia prodotta da fonti rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

L'intervento normativo è, pertanto, volto a restringere ai soli impianti già realizzati e resi operativi:

- i benefici derivanti dalle convenzioni adottate con deliberazione n. 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 aprile 1992 (CIP 6) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992 e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, disciplinate dal comma 1118 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

- i finanziamenti previsti in applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ora abrogato dalla lettera g) del comma 1120 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Le disposizioni del presente disegno di legge sono, dunque, volte ad impedire che i

finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, con il consistente rischio di vanificare il perseguimento dell'obiettivo di coprire, entro l'anno 2010, il 25 per cento del consumo interno lordo di elettricità tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, come richiesto dalla citata direttiva 2001/77/CE.

L'intervento normativo è volto anche a garantire che venga acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre che il parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche sulla definizione delle condizioni e delle modalità dell'eventuale riconoscimento in deroga dei suddetti incentivi agli impianti già autorizzati, ma non ancora in esercizio, nonché sulla ridefinizione dell'entità e della durata dei sostegni alle fonti non rinnovabili, ma assimilate alle rinnovabili, utilizzate da impianti già realizzati ed operativi.

Si tratta, infatti, com'è evidente, di scelte particolarmente delicate e che sicuramente implicano la valutazione comparativa di interessi in gran parte afferenti a materie direttamente rientranti nelle competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi un probabile risparmio della spesa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio.

